

Verbale n. 5 del 14 marzo 2018 PARERE DEL REVISORE

Oggi 14 marzo 2018, il sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di Vezzano sul Crostolo ha esaminato la proposta di delibera di G.C. concernente: **AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER SOTTOSCRIZIONE INTESA PER IL FONDO 2017**

Per tale proposta il Revisore

VISTA

la documentazione trasmessa con posta elettronica in data 10 marzo 2018, dall'Amministrazione Comunale di Vezzano sul Crostolo composta dai seguenti documenti:

- Pre-intesa relativa alla ripartizione del fondo 2017; stipulata il 22 dicembre 2017;
- Proposta di delibera di Giunta concernente; l'autorizzazione alla delegazione di parte pubblica per sottoscrizione intesa per il fondo 2017;
- Relazione illustrativa e la relazione tecnico finanziario fondo 2017.

PREMESSO

- Che l'art. 5 c.3 del CCNL 1/4/1999 per i dipendenti delle regioni province ed autonomie locali come sostituito dall'art.4 del CCNL 22/1/2004 prevede che: *“ Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dal collegio dei revisori... ”.*
- Che l'art. 40 comma 3-quinquies del D. Lgs. 165/2001 prevede che: *“La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.*
- Che l'art. 40-bis comma 1 del D.Lgs. 165/2001 prevede che: *“ Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo*

CONSIDERATO

- Che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 06.12.2017 è stato costituito il Fondo Risorse Decentrate anno 2017, ammontante ad un importo complessivo di € **43.854,96** così suddiviso:

RISORSE STABILI (comprensivo delle risorse per lavoro straordinario)	EURO 42.023,00
RISORSE VARIABILI	<u>EURO 1.831,96</u>
Totale fondo anno 2017	EURO 43.854,96

- Che la suddetta spesa per l'anno 2017 è quella prevista con il bilancio di previsione 2017 e che la spesa di personale inserita nel bilancio di previsione 2017 risulta programmaticamente più bassa di quella a consuntivo 2016;
- Che nella proposta di delibera di Giunta si è ritenuto di non modificare la pre intesa sul Fondo 2017, già siglata nell'incontro del 22/12/2017, confermando suddivisione e importi in essa contenuti;
- Il contenuto della relazione illustrativa nonché il prospetto di quantificazione delle risorse stabili del fondo destinate alle politiche di sviluppo del personale e alla produttività per l'anno 2017 di cui all'allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 06.12.2017, predisposti dal Servizio Personale dell'Unione "Colline Matildiche":

Il Revisore dei Conti

CERTIFICA:

- La compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri;

RACCOMANDA

Ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 7, ultimo periodo del d.lgs.165 del 2001 di assicurare gli adempimenti prescritti, per gli enti locali dai commi 3,4 e 5 del medesimo articolo.

Si rammenta inoltre che ai fini di una legittima erogazione l'Ente deve avere un sistema di valutazione delle prestazioni e dei risultati coerenti con i principi del D.lgs. 150/2009.

Bologna, 14 marzo 2018

Il Revisore dei Conti

La Rosa dott. Letterio